

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1857

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638

*Presentato alla Presidenza il 16 novembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, garantisce agli iscritti un duplice trattamento: il trattamento di quiescenza, che consiste nella indennità di anzianità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; il trattamento di previdenza, che si concreta nella erogazione della pensione, conseguente alla cessazione sia del rapporto di lavoro che del particolare rapporto assicurativo.

Il trattamento del Fondo è sostitutivo, a decorrere dal 1° maggio 1946, dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (articolo 11 della legge).

Il Fondo fa fronte ai rispettivi oneri con i contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza contributo a carico dello Stato.

Con legge 28 marzo 1962, n. 233, sono state rivalutate le pensioni gravanti sul Fondo, maturate anteriormente al 1° gennaio 1954, e sono stati adeguati i rispettivi contributi.

Allo scopo di migliorare ulteriormente il regime delle prestazioni, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del

gas hanno stipulato un accordo, in data 24 gennaio 1963, nel quale hanno convenuto:

1) la rivalutazione, secondo determinate percentuali, delle pensioni maturate fino al 31 dicembre 1960;

2) la modifica della misura dell'indennità aggiuntiva alla pensione, di cui all'articolo 19 della legge n. 638 del 1955;

3) l'istituzione della scala mobile per l'adeguamento delle pensioni;

4) la modifica dell'articolo 26 della legge n. 638 del 1955, concernente i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Per l'attuazione di tale accordo, che è stato approvato dal comitato amministratore del Fondo in seno al quale sono rappresentati sia i datori di lavoro, sia i lavoratori, è stato predisposto il presente disegno di legge, le cui disposizioni vengono qui di seguito illustrate:

*Articolo 1.* — Dispone l'aumento delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge, a decorrere dal 1° gennaio 1963, da un massimo del 40 per cento, per le pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1948, ad un minimo del 2 per cento, per le pensioni maturate nel biennio 1959-1960.

Le percentuali d'aumento previste nel primo comma del presente articolo sono calcolate sull'importo delle pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1962, reintegrando così, in tutto o in parte, il potere di acquisto che le pensioni stesse avevano perduto con l'inflazione dei valori monetari nel decorso del tempo.

*Articolo 2.* — Dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1963, l'indennità aggiuntiva della pensione, di cui all'articolo 19 della legge n. 638 del 1955, sia corrisposta nella misura unica di sedici trentesimi della retribuzione complessiva mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che l'interessato abbia un'anzianità di iscrizione al Fondo, all'atto della cessazione dal servizio, non inferiore ad anni 15.

L'indennità sarà corrisposta nella stessa misura di 16 trentesimi anche per le anzianità inferiori ai 15 anni d'iscrizione al Fondo, sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente ovvero a morte dell'iscritto.

Il menzionato articolo 19 della legge n. 638 dispone attualmente che l'indennità di cui trattasi sia corrisposta in misura decrescente con il crescere dell'anzianità d'iscrizione al Fondo, e precisamente variando da un massimo d'indennità corrispondente a 12 giornate di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità d'iscrizione al Fondo dai 15 ai 18 anni, ad un minimo d'indennità corrispondente a sette giorni di retribuzione, se con anzianità superiore ai 31 anni.

*Articolo 3.* — Introduce un principio di scala mobile, disponendo l'aumento delle pensioni, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni pari o superiori al 10 per cento rispetto all'indice medio rilevato per l'anno 1962.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui all'articolo 1 della legge, nonché quelle maturate dal 1° gennaio 1963 in poi.

Alla variazione delle pensioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del

Fondo di cui all'articolo 5 della legge istitutiva n. 638 del 1955.

Con lo stesso decreto, con il quale sarà disposto l'adeguamento delle pensioni in applicazione del previsto scatto di scala mobile, saranno determinati i contributi eventualmente occorrenti per far fronte ai relativi oneri gravanti sul Fondo, in relazione a quelle che saranno le necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

*Articolo 4.* — Dispone per la copertura degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, nonché per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge (comma 1°).

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito fra datori di lavoro e lavoratori nelle seguenti misure percentuali:

— fino al 18 per cento, il 17 per cento è posto a carico dell'azienda e l'1 per cento a carico del lavoratore;

— oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore;

— oltre il 22 per cento, per quattro quinti a carico dell'azienda ed un quinto a carico del lavoratore.

In conseguenza della disposizione contenuta nel precedente comma, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963 è abrogato l'articolo 26 della legge n. 638 del 1955 e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

*Articolo 5.* — Determina il maggior contributo occorrente al Fondo, in misura pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile, in aggiunta a quello complessivamente indicato sotto il precedente articolo 4, per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, da corrispondersi per la durata di un quinquennio a far tempo dal 1° gennaio 1963.

Si è ritenuto opportuno disporre con separato articolo del contributo di cui trattasi, atteso il suo carattere transitorio rispetto alla natura permanente del contributo indicato sotto il precedente articolo 4.

Anche il contributo di cui al presente articolo sarà ripartito fra datori di lavoro e lavoratori secondo le aliquote poste con il precedente articolo 4.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

— 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

— 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

— 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

— 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

— 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

— 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

— 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

— 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962.

## ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dell'iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno

di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

## ART. 3.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonché le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1963.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subito una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui

al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

## ART. 4.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e l'1 per cento a carico del lavoratore;

b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963, è abrogato l'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

## ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.